

LE NOVITÀ DEL DECRETO

3

CONTENZIOSO


Processo tributario:
termini prorogati
Rito sempre online

Ambrosi e Iorio — a pag. 29

Il processo tributario iniziato su carta deve adottare il rito telematico

EMERGENZA COVID-19

GIUSTIZIA



La sospensione
si allunga dal 15 aprile
all'11 maggio

Tramite Pec le notifiche
sul mancato pagamento
del contributo unificato

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Sospensione dei processi tributari
fino all'11 maggio 2020 e depositi in
commissione tributaria solo in via

telematica anche per i procedimenti
avviati secondo modalità cartacee.
Sono queste alcune novità in materia
di giudizi tributari previste nel
nuovo decreto liquidità.

Il Dl 18/20 aveva già previsto
una sospensione dei termini dei
processi estesa anche ai giudizi
tributari. In particolare, l'articolo
83 prevedeva la sospensione dal 9
marzo al 15 aprile dei procedimenti
e delle relative scadenze legate
all'impugnazione, includendo
espressamente le notifiche del
ricorso/reclamo.

Il nuovo decreto Liquidità differisce
il termine del 15 aprile all'11

maggio, con la conseguenza che la
pausa complessiva da considerare
è di 64 giorni (9 marzo/11 maggio).

Tale nuovo termine influisce ovviamente
non solo per la scadenza
dell'impugnazione, ma anche per
l'ipotesi di acquiescenza ovvero per
la presentazione dell'istanza di
adesione. In concreto, le ipotesi che
si potrebbero verificare sono:

1) atti impositivi notificati pri-

ma del 9 marzo 2020, il cui termine
ordinario di 60 giorni scadrebbe
tra il 9 marzo e l'11 maggio: per de-
terminare la nuova scadenza oc-
corre sommare 64 giorni agli ordi-
nari 60. Ad esempio un accertamento
notificato il 18 febbraio,
avrebbe scadenza naturale il 18/4,
aggiungendo i 64 giorni della nuova
pausa, la nuova scadenza per
acquiescenza, presentazione ricorso
ovvero istanza di adesione sarà il 21 giugno;

2) atti notificati tra il 9 marzo e l'11
maggio 2020: per espressa dispo-
sizione, il decorso del termine per
ricorrere è differito alla fine del
periodo di sospensione e quindi
dal 12 maggio 2020. Non dovrebbe
trattarsi di un'ipotesi frequente (le
attività degli uffici dovrebbero essere
sospese dall'8 marzo al 31
maggio). In ogni caso se il contribuente
ha ricevuto, ad esempio, il 23
marzo un atto: per il computo
della scadenza il primo giorno da
considerare è il 12 maggio e quindi
i 60 giorni scadono l'11 luglio 2020;

3) accertamenti per i quali, prima
del 9 marzo, era stata presentata
istanza di adesione, che ha sospe-
so l'impugnazione di 90 giorni:
vanno considerati 214 giorni dalla

notifica. Ipotizzando un accertamento
notificato il 20 dicembre
2019, per il quale il 10 gennaio era
stata presentata istanza di accer-
tamento con adesione, la scadenza
per ricorrere sarà il 21 luglio
(60 + 90 + 64). Occorrerà poi com-
putare anche l'eventuale pausa
estiva nell'ipotesi in cui il termine
così ricalcolato, scada in agosto.
In tal caso, si aggiungeranno ulter-
riori 31 giorni.

La proroga dei termini rileva
per i ricorsi introduttivi, per le im-
pugnazioni delle sentenze (in Ctr
e Cassazione), per il deposito di
controdeduzioni, controricorsi e
ricorsi incidentali nonché docu-
menti e memorie. In queste due
ultime ipotesi, le udienze dovranno
essere fissate consentendo la
fruizione dei termini per i deposi-
ti. Quindi ad esempio, se l'udienza

è stata già fissata per il 15 maggio,
mancando i 20 giorni previsti a ri-
troso per il deposito dei documen-
ti, la data dovrà essere posticipata.
Da ricordare, in proposito, che sono
sospese anche le udienze, sia di
merito, sia cautelari. Per queste
ultime, la mancanza di una deci-
sione non dovrebbe comportare
alcuna conseguenza in capo al
contribuente attesa la sospensione
dei pagamenti fino al 31 maggio
per tutti i carichi affidati all'agente



della riscossione.

Sempre nel decreto liquidità, in tema di contenzioso tributario, è previsto l'obbligo di depositare gli atti del giudizio solo con modalità telematiche anche se la controversia è stata avviata in forma cartacea.

In ultimo, gli uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto (di solito quello del difensore).

© RIPRODUZIONE RISERVATA